

# Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 9 novembre 2010

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

## **I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

### *1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): mandipropamid 250 g/l  
Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

### *2. Prodotti commerciali*

Realchemie                      Numero di omologazione svizzero: D-4799  
Mandipropamid                Paese di origine: Germania  
   Numero di omologazione straniero: PI 006221-00/005  
   Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

## **Applicazioni autorizzate:**

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Orticoltura:</b>			
Insalate (Asteracee)	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 0.6 l/ha Termine d'attesa: 7 giorni Applicazione: a partire dall'inizio dell'attacco.	1
Ruola	Peronospora delle crucifere	Dosaggio: 0.6 l/ha Termine d'attesa: 7 giorni Applicazione: a partire dall'inizio dell'attacco.	1
<b>Campicoltura:</b>			
Patate	Peronospora della patata	Dosaggio: 0.6 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	2, 3

### **(\*) Condizioni e osservazioni**

- 1 = Al massimo 2 trattamenti.  
2 = Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.  
3 = Termine d'attesa per le patate primaticce: 7 giorni.

<sup>1</sup> RS 916.161

### **Immagazzinamento e smaltimento**

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

### **Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale**

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

### **Indicazione dei rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:  
Il direttore, Manfred Bötsch